



Decreto

Rep. n. 316 – Allegati n. 1

Anno 2021

Oggetto: Bando di concorso per l'ammissione al **Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria** (Classe LM – 85 bis). Anno Accademico 2021-2022.

IL RETTORE

- VISTA** la legge 19 novembre 1990, n. 341 “*Riforma degli ordinamenti didattici universitari e successive modificazioni*”;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTO** il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “*Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*”;
- VISTO** il D.M. 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella G. U. 9 luglio 2007, n. 157;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi della Basilicata, emanato con D.R. n. 216 del 21 maggio 2008 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA** la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”, come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17 e in particolare l'articolo 16, comma 5;
- VISTA** la Legge 8 ottobre 2010, n. 170, concernente “*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*” e in particolare l'articolo 5, comma 4;
- VISTO** il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 recante “*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*” e in particolare l'art. 39, comma 5, come modificato dall'art. 26 della la Legge 30 luglio 2002, n. 189 “*Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo*”;
- VISTO** il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, concernente “*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*”;
- VISTA** la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante “*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 4, commi 1 e 2;
- VISTO** il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali

Settore Servizi alla Didattica

Ufficio Segreteria Studenti

- VISTE** le disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2021-2022, pubblicate sul sito web del MUR alla pagina <http://www.studiare-in-italia.it/studenti stranieri/>;
- VISTO** il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, recante «*Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53*»;
- VISTO** il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, concernente la «*Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*»;
- VISTO** il D.M. 10 settembre 2010, n. 249, relativo al «*Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 144*» e successive modificazioni;
- VISTO** il D.M. 4 aprile 2011, n. 139 «*Attuazione D.M. 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente: formazione iniziale degli insegnanti*»;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. n. 3889, (pubblicato nella G. U., Serie Generale, del 3 aprile 2012, n. 79), recante «*Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico*» e la corrispondenza tra i livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e i titoli di studio e le attestazioni nazionali;
- VISTO** in particolare, l'art. 2 del predetto decreto ministeriale, che disciplina i «*Soggetti qualificati*» per il rilascio delle certificazioni e la costituzione dell'elenco degli enti certificatori, aggiornato periodicamente a cura della Direzione generale per gli Affari Internazionali;
- VISTO** il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 «*Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107*» ed in particolare l'art. 14, comma 3, in forza del quale «*A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L-19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto.*»;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 9 maggio 2018, prot. n. 378 «*Attuazione articolo 14, decreto legislativo n. 65/2017. Titoli di accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia*» ed in particolare, l'art. 9, comma 2, in forza del quale «*I laureati nella classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione in possesso dei requisiti minimi di cui al comma 1, accertati dall'università in considerazione dei contenuti dei programmi d'esame, previo superamento della prova di ammissione, sono ammessi al*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali

Settore Servizi alla Didattica

Ufficio Segreteria Studenti

terzo anno del corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, classe LM-85bis.»;

- VISTA** la delibera del Senato accademico del 26 maggio 2021, con la quale è stato approvato il Manifesto degli Studi per l'a.a. 2021/2022;
- VISTO** il Regolamento in materia di contribuzione studentesca - a.a. 2021/2022, emanato con D.R. n. 277 del 29 giugno 2021;
- VISTO** il decreto ministeriale 8 gennaio 2021, prot. n. 8, recante «*Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica*»;
- VISTO** l'avviso del 25 febbraio 2021, con il quale il MUR ha comunicato le date di svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale a.a. 2021/2022;
- VISTO** il D.M. 21 giugno 2021, n. 724 e il relativo allegato A, con il quale sono state definite le modalità e i contenuti della prova di ammissione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (Classe LM-85 bis), per l'a.a. 2021/2021;
- VISTO** il D.M. 24 giugno 2021, n. 726, con il quale, per l'Università degli Studi della Basilicata, sono stati determinati in 180 i posti disponibili per l'immatricolazione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, per i candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
- VISTO** il D.M. 25 giugno 2021, n. 733, con il quale sono stati determinati i posti disponibili per l'immatricolazione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico Scienze della formazione primaria dei candidati dei paesi non UE residenti all'estero;
- VISTO** il D.M. 6 luglio 2021, n. 756, con il quale è stata modificata la data della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico Scienze della formazione primaria, di cui all'art. 5 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 21 giugno 2021, che è stato così rettificato: «*La prova di ammissione di cui al presente decreto si svolge presso ciascuna sede universitaria il giorno 17 settembre 2021 alle ore 11:00.*»;
- VISTE** le disposizioni legislative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 citate nelle premesse al decreto ministeriale 21 giugno 2021, n. 724, che si intendono integralmente richiamate;
- ATTESO** che occorre procedere all'emanazione del bando per l'ammissione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (Classe LM-85 bis),

DECRETA

Art. 1

Emanazione e posti disponibili

È emanato, per l'anno accademico 2021-2022, il bando per l'ammissione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in **Scienze della formazione primaria (Classe LM-85 bis)**, con sede a Matera, la cui durata è di cinque anni.

Il corso di studio è a programmazione nazionale dei posti.



I posti disponibili sono:

- **180 (centottanta)** riservati a cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia;
- **5 (cinque)** riservati a cittadini non comunitari residenti all'estero;
- **5 (cinque)** riservati a cittadini cinesi partecipanti al Progetto «Marco Polo».

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

Possono partecipare alla selezione i candidati che siano in possesso di un **diploma di istruzione secondaria di durata quinquennale**, rilasciato da Istituti di istruzione secondaria superiore o di un **diploma quadriennale** rilasciato da Istituti magistrali e Licei artistici **corredato** del certificato attestante il superamento **del corso annuale integrativo o**, in alternativa, **della laurea**. Possono, altresì, partecipare i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero ritenuto valido in base alle vigenti disposizioni di legge (vedasi Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia anno accademico 2021/2022, pubblicate sul sito web del MUR alla pagina <http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/>).

Art. 3

Presentazione della domanda di ammissione

Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare domanda, utilizzando esclusivamente la procedura online, **entro le ore 24:00 del 31 agosto 2021**.

A tal fine è necessario **collegarsi alla pagina** <https://unibas.esse3.cineca.it/Home.do>, registrarsi e seguire la procedura guidata (Segreteria → Test di ammissione).

I candidati che sono già studenti (o lo siano stati nel passato) presso l'Università degli Studi della Basilicata, devono utilizzare le credenziali già in loro possesso.

Completata la procedura online, i candidati potranno stampare la ricevuta dell'avvenuta iscrizione e dovranno effettuare il pagamento del contributo di ammissione al test di **euro 30,00**, utilizzando la Piattaforma **PagoPA**, nella sezione **“Segreteria → Pagamenti”**.

Nel caso in cui il candidato non dovesse presentarsi alla prova di ammissione o non dovesse in seguito regolarizzare l'immatricolazione, **non si procederà in alcun modo al rimborso del contributo**.

Tutti i candidati sono ammessi alla selezione CON RISERVA; l'amministrazione provvederà successivamente ad escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei requisiti previsti.

Sono tenuti alla presentazione della domanda di partecipazione alla selezione anche gli studenti iscritti ad altri corsi di studio che, per l'anno accademico 2021/2022, intendano presentare istanza di trasferimento da altra sede universitaria o di passaggio interno e coloro i quali, essendo già in possesso di altro titolo accademico, intendano richiedere un'abbreviazione di corso.

In caso di passaggio da altro corso di studio, di trasferimento da altro Ateneo o di abbreviazione di corso, l'iscrizione è subordinata all'utile collocazione del candidato nella graduatoria.



Art. 4

Prova di conoscenza della lingua italiana

I cittadini **non comunitari residenti all'estero**, che concorreranno esclusivamente per la copertura dei posti ad essi riservati, per essere ammessi alla selezione, devono **obbligatoriamente** superare la **prova di conoscenza della lingua italiana**.

La prova di conoscenza della lingua italiana sarà organizzata dall'Ateneo, in “modalità a distanza”, prima della selezione. **La data, l'orario e le modalità di svolgimento saranno comunicate con apposito avviso** pubblicato sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo: <http://portale.unibas.it/site/home/studenti/corsi-ad-accesso-programmato.html>.

Non può essere ammesso alla selezione chi non abbia superato la prova di conoscenza della lingua italiana.

Relativamente ai casi per i quali è previsto l'esonero dalla **prova di conoscenza della lingua italiana** si fa rinvio ai **punti 1.1 e 1.2 – parte III - delle “Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto ai corsi della formazione superiore in Italia, presso le Istituzioni della formazione superiore valide per l'anno accademico 2021-2022”**, consultabili al link <http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/>), alle quali si fa, altresì, rinvio per ogni ulteriore informazione.

Art. 5

Contenuti della prova di ammissione

Per l'ammissione al corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, è richiesto il superamento di una prova di accesso che mira a verificare l'adeguatezza della personale preparazione del candidato, con riferimento alle conoscenze disciplinari indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso di laurea magistrale.

La prova di ammissione verte sui programmi indicati nell'**Allegato A** al D.M. 21 giugno 2021, n. 724 e al presente decreto.

La prova di ammissione, predisposta dall'Università, consiste nella soluzione di **ottanta (80)** quesiti che presentano **quattro opzioni di risposta**, tra le quali il candidato deve individuare quella corretta, sui seguenti argomenti:

- a) **competenza linguistica e ragionamento logico;**
- b) **cultura letteraria, storico-sociale e geografica;**
- c) **cultura matematico-scientifica.**

I quesiti sono così ripartiti:

- ♦ **quaranta (40)** quesiti di **competenza linguistica e ragionamento logico;**
- ♦ **venti (20)** quesiti di **cultura letteraria, storico-sociale e geografica;**
- ♦ **venti (20)** quesiti di **cultura matematico-scientifica.**



Art. 6

Svolgimento della prova di ammissione

La prova di ammissione si svolgerà il giorno 17 settembre 2021, con **inizio alle ore **11:00**, e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di **150 minuti**.**

Il luogo esatto in cui sarà svolta la prova, **l'orario di convocazione** e **l'elenco dei candidati saranno resi noti** il **10 settembre 2021** nell'Albo Ufficiale online dell'Ateneo <http://service.unibas.it/albo/albo.html> e sul sito web di Ateneo al link <http://portale.unibas.it/site/home/studenti/corsi-ad-accesso-programmato.html>.

I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova di ammissione muniti di un **idoneo documento di riconoscimento** in corso di validità e di una **penna biro ad inchiostro nero**.

I candidati non in grado di esibire il documento di riconoscimento saranno esclusi.

L'assenza del candidato nel giorno, luogo ed orario di svolgimento della prova sarà considerata come rinuncia alla prova medesima, qualunque ne sia la causa.

Ai candidati, durante la prova, non sarà permesso comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.

I candidati non potranno, altresì, tenere con sé borse o zaini, libri o appunti, carta, telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, computer portatili, calcolatrici tascabili o altra strumentazione elettronica; chi ne fosse in possesso dovrà depositarli, secondo le indicazioni della Commissione, prima dell'inizio della prova. Il candidato che contravviene alle presenti disposizioni **sarà escluso dalla selezione**.

Art. 7

Candidati con invalidità, disabilità e con diagnosi di DSA

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 214/2020, i candidati con invalidità, disabilità a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010, possono beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi, facendone apposita richiesta in sede di presentazione della domanda di ammissione, nell'ambito della procedura guidata **Segreteria → Test di ammissione** indicata all'art. 3.

I candidati che hanno fatto richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi, inoltre, ai fini dell'organizzazione della prova, **entro le ore 12:00 del 1° settembre 2021**, dovranno inviare, esclusivamente, all'indirizzo PEC protocollo@pec.unibas.it la seguente documentazione, **indicando gli ausili e/o i tempi aggiuntivi richiesti** (nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura **“Richiesta ausili/tempi aggiuntivi concorso ammissione Scienze della formazione primaria”**. Le certificazioni inviate con altro mezzo e/o oltre il 1° settembre non saranno valutate):



candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104/1992

certificazione – in originale o in copia autenticata in carta semplice – **rilasciata dalla commissione medica competente per territorio** comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto.

In tal caso il candidato ha diritto ad un **tempo aggiuntivo non eccedente il 50%** in più rispetto a quello previsto per la prova di ammissione, ovvero avrà a disposizione **complessivi 225 minuti**.

candidato con DSA di cui alla legge n. 170/2010

certificazione attestante la diagnosi di DSA – in originale o in copia autenticata in carta semplice – **rilasciata dalla commissione medica competente per territorio, ovvero da specialisti e strutture accreditate con il servizio sanitario regionale, da non più di tre anni, oppure in epoca successiva al diciottesimo anno di età.**

In aderenza a quanto previsto dalle *“linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento”* allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011 prot. n. 5669, il candidato con DSA ha diritto ad un **tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30%** in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione, ovvero avrà a disposizione **complessivi 195 minuti**.

In caso di particolare gravità certificata del DSA, al fine di garantire pari opportunità nell'espletamento della prova, è consentito l'utilizzo dei seguenti strumenti compensativi:

- 1) calcolatrice non scientifica;
- 2) video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall'Ateneo con il supporto del Servizio disabilità.

Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer; tablet; smartphone ed altri strumenti similari.

I candidati con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese.

Il Servizio Disabili e DSA di Ateneo esaminerà le richieste pervenute e le relative certificazioni, accertando, altresì, nel caso di candidati stranieri, che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.

Qualora la certificazione medica non fosse aggiornata a causa della limitazione dell'attività del SSN per l'emergenza Covid-19, i candidati saranno comunque ammessi a sostenere la prova e dovranno produrre la necessaria integrazione della documentazione nei tempi e con le modalità che saranno indicate ai diretti interessati.



Art. 8

Commissione

La **Commissione preposta alla selezione** è nominata dal Rettore, su designazione del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane, cui afferisce il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria.

Art. 9

Valutazione della prova

Per la **valutazione della prova** si terrà conto dei seguenti criteri:

- ✓ **1 punto** per ogni risposta esatta;
- ✓ **0 punti** per ogni risposta omessa o errata.

La prova di ammissione (test) si intende superata solo se il candidato abbia riportato **un punteggio non inferiore a 55 su 80, salvo quanto previsto all'ultimo comma.**

Esclusivamente in caso di superamento della prova, ovvero se sia stato conseguito un punteggio \geq a 55/80, la votazione conseguita è integrata dall'eventuale possesso di una **Certificazione di competenza linguistica in lingua inglese di livello almeno pari al Livello B1** del «Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue», adottato nel 1996 dal Consiglio d'Europa, rilasciata da Enti Certificatori riconosciuti dai governi dei paesi madrelingua, di cui all'art. 2 del D.M. del 7 marzo 2012, prot. n. 3889, ricompresi nell'elenco progressivamente aggiornato a cura della competente Direzione Generale del MIUR, a condizione che la Certificazione di competenza in lingua straniera mostri piena aderenza al predetto QCER nelle cinque abilità (ascolto, parlato/interazione, lettura, scrittura) come previsto dall'art. 3 del predetto decreto, secondo il seguente punteggio:

- a) B1: punti 3
- b) B2: punti 5
- c) C1: punti 7
- d) C2: punti 10.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello stesso D.M. del 7 marzo 2012, prot. n. 3889, il possesso di una Laurea magistrale in Lingue straniere (inglese) o in Lingue e letterature straniere (vecchio ordinamento), che contempli lo studio della lingua inglese almeno triennale, è valutato corrispondente al livello C1 del QCER.

In caso di possesso di più certificazioni prevale la certificazione di più alto livello, **non potendosi sommare i punteggi tra loro.**

La **predetta certificazione dovrà essere trasmessa**, esclusivamente, all'indirizzo PEC protocollo@pec.unibas.it, **entro il 31 agosto 2021**. Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura **“Certificazione linguistica concorso ammissione Scienze della formazione primaria”**.

Le certificazioni inviate con altro mezzo e/o oltre la predetta data non saranno valutate, né saranno valutate quelle non conformi ai requisiti prima indicati.



Art. 10

Graduatorie di merito

Sulla base del punteggio conseguito dai candidati, secondo quanto disposto all'art. 9, la Commissione d'esame – qualora siano pervenute domande di preiscrizione di studenti non comunitari residenti all'estero – redige **distinte graduatorie di merito**, una per i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e l'altra riservata ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, nel limite degli specifici contingenti riservati indicati all'art. 1.

Tali graduatorie saranno formulate secondo l'ordine decrescente del **punteggio complessivo** riportato da ciascun candidato.

E' ammesso al corso di laurea magistrale, secondo l'ordine della graduatoria definito dalla somma dei punteggi di cui all'art. 9, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili per l'accesso indicato all'art. 1 del presente bando.

In caso di parità di punteggio, si applicano i seguenti criteri:

- a. prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di **“competenza linguistica e ragionamento logico”**, **“cultura letteraria, storico-sociale e geografica”**, **“cultura scientifico-matematica”**;
- b. **in caso di ulteriore parità**, prevale il candidato che abbia conseguito una migliore votazione nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
- c. **in caso di ulteriore parità** prevale il candidato anagraficamente più giovane.

Non sono consentite ammissioni in soprannumero.

Le graduatorie di merito saranno pubblicate nell'Albo Ufficiale online dell'Ateneo <http://service.unibas.it/albo/albo.html>, nonché sul sito web dell'Ateneo <http://portale.unibas.it/site/home/studenti/corsi-ad-accesso-programmato.html>.

Tale pubblicazione costituisce l'unico mezzo ufficiale di pubblicità dell'esito del concorso.

Non sarà data nessuna comunicazione scritta agli interessati.

Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del D.M. 25 giugno 2021, n. 733, i **posti eventualmente non utilizzati nell'ambito della graduatoria riservata ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero** saranno resi disponibili, nell'ambito dei posti destinati agli studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia di cui all'articolo 39, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, in tempo utile per lo scorrimento delle relative graduatorie e fatte salve, ove possibile, le eventuali compensazioni tra atenei all'interno dello stesso contingente riservato agli studenti dei paesi non UE residenti all'estero. L'utilizzo dei predetti posti è subordinato all'invio di apposita “nota operativa” del MUR contenente le necessarie istruzioni tecniche.

Nel caso in cui le graduatorie dei candidati ammessi risultino composte da un numero di candidati idonei inferiore al numero dei posti disponibili indicati all'art. 1, saranno redatte ulteriori graduatorie costituite dai candidati **non idonei** che abbiano conseguito un punteggio inferiore a **55/80** e si



procederà con ulteriori scorrimenti fino alla integrale copertura dei posti definiti nell'ambito di ciascun contingente. Nella determinazione del punteggio viene considerato sia il punteggio conseguito nella prova di cui all'art. 9 sia il punteggio derivante dalla valutazione della certificazione di competenza linguistica in lingua inglese di almeno Livello B1 eventualmente posseduta e già trasmessa con le modalità ed entro la scadenza indicate all'art. 9.

Art. 11

Immatricolazione

I candidati ammessi dovranno regolarizzare l'immatricolazione entro il giorno e con le modalità che saranno resi noti mediante avviso pubblicato nell'Albo Ufficiale online dell'Ateneo <http://service.unibas.it/albo/albo.html> e sul sito Web dell'Ateneo <http://portale.unibas.it/site/home/studenti/corsi-ad-accesso-programmato.html>.

Articolo 12

Ammissione al terzo anno per i laureati in Scienze dell'educazione e della formazione L-19

Per l'anno accademico 2021/2022 i laureati nella classe L-19 "Scienze dell'educazione e della formazione" in possesso dei requisiti minimi di cui all'articolo 9, comma 1 del D.M. n. 378 del 9 maggio 2018, accertati dall'università in considerazione dei contenuti dei programmi d'esame, previo superamento della prova di ammissione, sono ammessi al terzo anno o al secondo anno, ove non abbiano i requisiti previsti, del corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis.

Articolo 13

Iscrizione agli anni successivi al primo

Per l'anno accademico 2021/2022, sarà possibile accogliere ad anni successivi al primo, a seguito di passaggio, trasferimento o abbreviazione di corso, **studenti provenienti da altri corsi di studio dell'Ateneo**, nonché **studenti provenienti da altri corsi di studio di altra sede universitaria**, purché abbiano partecipato alla selezione di cui al presente bando e siano collocati utilmente in graduatoria, secondo la posizione in essa ricoperta e, comunque, fino alla concorrenza dei posti disponibili.

Gli studenti già iscritti al medesimo corso di laurea magistrale a ciclo unico in altra sede universitaria italiana, ovvero comunitaria o extracomunitaria, ai fini del trasferimento, non sono tenuti a sostenere la prova di ammissione.

L'iscrizione ad anni successivi al primo è subordinata alla effettiva disponibilità dei posti, rientranti comunque nelle precedenti programmazioni, e al riconoscimento dei crediti indicati ai commi 5 e 6.

L'iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da un ateneo comunitario o extracomunitario, è subordinata all'**accertamento del percorso formativo compiuto dallo studente**, con segnato riguardo alle peculiarità del corso di studio, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell'Ateneo di provenienza. Tale accertamento sarà effettuato dal Consiglio del corso di studio.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali

Settore Servizi alla Didattica

Ufficio Segreteria Studenti

Alla data di emanazione del presente bando, il numero dei posti disponibili per l'iscrizione agli anni successivi al primo, suddiviso per anni di corso, è il seguente:

Anno di corso	Posti disponibili
II anno	0
III anno	8
IV anno	1
V anno	19

L'iscrizione agli anni di corso successivi al primo è condizionata al riconoscimento della carriera precedentemente svolta, da parte del Consiglio del Corso di Studio competente, nello specifico di:

- almeno **40 crediti** per l'iscrizione al 2° anno di corso
- almeno **80 crediti** per l'iscrizione al 3° anno di corso
- almeno **120 crediti** per l'iscrizione al 4° anno di corso
- almeno **160 crediti** per l'iscrizione al 5° anno di corso.

I posti indicati al comma 5 sono destinati prioritariamente ai candidati collocati utilmente nella graduatoria della selezione di cui al presente bando.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito (**entro il 180esimo posto**) che, pur essendo in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione agli anni successivi al primo, non dovessero rientrare nei posti disponibili agli anni successivi, come individuati nella tabella prima riportata, saranno iscritti **al primo anno di corso**.

Non è consentita l'anticipazione degli esami previsti agli anni successivi.

Gli eventuali posti non coperti saranno assegnati in stretto ordine di presentazione delle richieste di prevalutazione/rilascio del nulla osta.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dall'Università degli Studi della Basilicata è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività selettive e avverrà a cura delle persone preposte al procedimento di selezione, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione alla selezione e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali

Settore Servizi alla Didattica

Ufficio Segreteria Studenti

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica: rp@unibas.it.

L'eventuale conferimento da parte del candidato di dati sensibili relativi allo stato di salute è finalizzato esclusivamente all'adozione delle misure e degli ausili necessari a garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove, in attuazione delle disposizioni vigenti in materia (L.104/1992 e L.170/2010).

Art. 15

Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è la sig.ra Concetta RAGONE (tel. 0971 202354; e-mail: concetta.ragone@unibas.it).

Art. 16

Pubblicità

Il presente bando, sarà pubblicato nell'Albo Ufficiale online dell'Ateneo <http://service.unibas.it/albo/albo.html> e sarà consultabile sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo: <http://portale.unibas.it/site/home/studenti/corsi-ad-accesso-programmato.html>.

Art. 17

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al D.M. 21 giugno 2021, n. 724, con il relativo allegato.

Potenza, 20 luglio 2021

IL RETTORE
F.to prof. Ignazio M. MANCINI